

COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNI SCOLASTICI: 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024**

Dal 1.01.2022 al 30.06.2024

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e caratteristiche del servizio di trasporto scolastico

L'appalto ha per oggetto il servizio:

- a) di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per tutte le classi organizzate a tempo normale, a tempo prolungato, per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;
- b) di trasporto per le uscite didattiche e ricreative durante le normali ore di lezione per gli stessi anni scolastici, come da offerta tecnica;
- c) per gli alunni dei seguenti plessi scolastici:
 - Scuola d'Infanzia di Sanguinetto – Via S. Meritani
 - Scuola Primaria di Sanguinetto – Piazza Nascimbeni – Via Sinopoli
 - Scuola Secondaria di I° grado di Sanguinetto – Via Sinopoli

Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nella legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

L'appalto si caratterizza come servizio di trasporto atipico regolato dalle norme vigenti di cui alla L.R. 14.09.1994 n. 46 e al D.M. Trasporti 20.12.1991 n. 448, L.R. 11 del 3/4/2009.

L'Impresa si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.6.1990, n. 146 e s.m. “sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro” che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Si precisa inoltre che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione della Stazione Appaltante stessa. Si fa presente tuttavia che per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, l'Impresa è tenuta ad elaborare il proprio piano di sicurezza ed a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 2 - Modalità di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato a favore della ditta concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche secondo i criteri previsti all'art. 3 del disciplinare di gara.

Il totale presunto dei chilometri è di circa 500 settimanali per un totale di circa 18.000 Km annui, esclusi i chilometri per uscite didattiche. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

Non si computa nel conteggio dei Km il tratto di strada dal deposito sino all'arrivo nel territorio comunale.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione efficace, e comunque, di annullare o sospendere la gara, in qualsiasi momento, qualora valutazioni di carattere economico-finanziario relative allo stato del bilancio dell'Ente, e alle disponibilità finanziarie del bilancio stesso, facciano ritenere all'Amministrazione non più conveniente l'aggiudicazione del servizio, senza che nulla sia dovuto alle ditte partecipanti. Si riserva altresì di

revocare il servizio a partire dall'inizio del secondo anno, di recedere dal contratto, qualora le disponibilità finanziarie del bilancio, facciano ritenere all'Amministrazione non più conveniente la gestione del servizio, senza che nulla sia dovuto alla ditta aggiudicataria.

Art. 3 - Durata dell'appalto

Il servizio verrà affidato per il periodo dal 1.01.2022 al 30.06.2024 corrispondente alla durata degli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.

Qualora alla scadenza prevista non sia stato individuato il successivo contraente, non essendo completate le formalità relative all'appalto, potrà essere disposta una proroga che l'appaltatore è impegnato ad accettare alle condizioni tutte del contratto, giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell'appalto per un periodo non superiore a mesi sei.

Art. 4 - Cauzioni

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, la ditta appaltatrice presterà una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo netto annuo del contratto, eventualmente aumentata dei punti percentuali, previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, in relazione ad un eventuale ribasso superiore al 10% o al 20%.

Tale cauzione dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
- b) avere validità sino alla scadenza del contratto ovvero sino al 31.12.2024.

Tale cauzione resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. La cauzione potrà essere trattenuta in caso di omesso versamento dei contributi delle assicurazioni sociali da parte della ditta appaltatrice, in misura pari all'ammontare dell'omesso versamento. L'Amministrazione ha il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione.

La ditta appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la cauzione, della quale l'Amministrazione debba valersi, entro venti giorni dall'invito dell'Amministrazione.

La cauzione definitiva sarà svincolata solamente alla scadenza del contratto, dopo la verifica da parte dell'ufficio competente che il servizio è stato svolto regolarmente, ed in assenza di inadempienze contrattuali di qualsiasi natura da parte della ditta appaltatrice.

La cauzione potrà essere prestata con una delle seguenti modalità:

- (a) fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01.03.1993 n. 385, oppure
- (b) polizza assicurativa fideiussoria rilasciata esclusivamente da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, con la quale l'istituto si obbliga incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione oppure
- (c) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Art. 5 - Stipula del contratto

La ditta appaltatrice è tenuta a presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di richiesta, pena la revoca dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 6 nonché tutta la documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà depositare presso l'ufficio competente, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione, copia dei documenti di tutti i mezzi, regolarmente immatricolati, che saranno impiegati nel servizio nonché, qualora nella disponibilità, idoneo documento atto a dimostrare il possesso del fabbricato ad uso rimessa.

Il termine suddetto è perentorio. Successivamente sarà data apposita comunicazione per la stipula del contratto. La ditta appaltatrice è obbligata a stipulare il contratto suddetto previo versamento dei diritti di segreteria di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso. Qualora entro i termini assegnati la ditta aggiudicataria non invii la documentazione richiesta e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto e/o non si presenti per la stipula, verrà considerata rinunciataria e l'Amministrazione Comunale potrà ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta del Comune che potrà procedere nell'azione di risarcimento del danno e porre a carico della ditta medesima le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo. La ditta appaltatrice è obbligata, inoltre, ad iniziare il servizio anche nelle more della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 6 - Cessione e sub-appalto del servizio

La ditta appaltatrice è la sola personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale dello stesso, sotto pena di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 C.C.. In tal caso l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione e l'appaltatore avrà l'obbligo di risarcire il danno che il Comune avesse a subire per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

Per quanto attiene al subappalto sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubblici servizi e a tale scopo il servizio si intende appartenente ad un'unica categoria prevalente.

Art. 7 - Corrispettivo e Pagamenti

Il corrispettivo viene determinato a corpo sulla base del percorso indicato in allegato. Qualora per motivi di servizio si renda necessario modificare l'itinerario sarà riconosciuto un conguaglio in più o in meno, oltre il limite di 30 km settimanali (6% dei Km previsti) nella misura data dalla somma di affidamento diviso il numero di km presuntivamente indicati nell'art. 2 del presente capitolato. L'eventuale conguaglio sarà calcolato a fine anno scolastico in relazione ai Km effettivamente percorsi nell'anno appena terminato.

Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione del concessionario comprese le spese relative agli automezzi utilizzati (carburante, lubrificanti, assicurazioni, imposte, riparazioni, gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni etc.) e di tutti gli altri oneri e spese comunque connesse ed inerenti al servizio. È a carico della ditta il chilometraggio dalla rimessa alla partenza della linea (inizio territorio di Sanguinetto) e rientro.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

La ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in

via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento.

Le fatture in formato elettronico a cadenza mensile posticipata, dovranno riportare il chilometraggio effettivo del mese di riferimento e saranno liquidate, dopo la verifica da parte dell'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione dell'appaltatore.

Art. 8 - Responsabilità e Assicurazioni

E' a carico della ditta appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dei servizi o in conseguenza dei medesimi, restando pertanto esonerata da responsabilità l'Amministrazione appaltante. Per i veicoli adibiti ai servizi oggetto dell'appalto di proprietà della ditta appaltatrice, la stessa dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (R.C. auto). Prima dell'inizio del servizio la ditta dovrà comunicare gli estremi delle polizze assicurative comprendenti anche la copertura per infortunio per la durata del percorso comprese le operazioni di salita e di discesa degli utenti, con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali, che dovranno essere nei termini di legge. L'Amministrazione si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

Art. 9 - Esecuzione d'ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ove la ditta affidata non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, il Dirigente competente, salvo quanto disposto dall'art. 12 (PENALITA'), ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese dell'impresa, con una maggiorazione a titolo di penale pari al 20%, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dei servizi.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente capitolato in materia di violazioni degli obblighi contrattuali, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso che l'appaltatore commetta una o più delle seguenti violazioni:

- a) Apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;
- b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della ditta;
- c) Nel caso in cui la ditta si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- d) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato;
- e) Inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- f) Interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni anche non consecutivi;
- g) Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- h) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni.

In questi casi il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla ditta un termine non inferiore a 10 gg. per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, il Comune è autorizzato, sin da ora e senza alcuna ulteriore formalità, ad incassare la cauzione, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito.

Art. 11 - Sostituzione della ditta aggiudicataria

Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della ditta in caso di risoluzione del contratto, l'Ufficio preposto del Comune procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le suddette ditte non fossero disponibili per tale aggiudicazione, il Comune si riserva di procedere mediante trattativa privata con soggetti diversi.

Art. 12 - Penalità

Ferma la responsabilità della ditta per le violazioni delle norme poste a suo obbligo di osservanza e per le sanzioni conseguenti, a tutela del corretto svolgimento del servizio di trasporto, verranno applicate dal Comune alla ditta le penalità, quantificate con riferimento a singole infrazioni.

Ove non attenda agli obblighi assunti con l'appalto in argomento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, sarà decurtata in sede di liquidazione, da parte del Responsabile del servizio, previa contestazione scritta alla ditta, una somma a titolo di penale il cui importo discrezionale potrà variare da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni singola infrazione.

In particolare verrà applicata una sanzione in caso di:

- Interruzione del servizio;
- Gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- Mancato rispetto degli itinerari e degli orari predisposti dall'Ufficio Istruzione;
- Comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte degli autisti e assistenti;
- Uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- Mancata osservanza di norme di legge in materia di sicurezza;
- Gravi e ripetute violazioni del codice della strada da parte degli autisti.

Art. 13 - Procedura di applicazione delle penalità

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla ditta un termine non inferiore a 10 gg. per la presentazione di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà dell'ente appaltante, in caso di grave violazione di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento, ovvero, in alternativa ad applicare la penale aumentata del 100% del valore della prestazione giornaliera.

Il Comune contesterà deficienze o carenze alla ditta appaltatrice per iscritto. Unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.

Il Comune comunicherà con raccomandata A.R. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre violazioni contrattuali. Per ottenere la refusione di eventuali danni già contestati alla Ditta, il rimborso delle spese ed il pagamento di penalità il Comune potrà rivalersi mediante incameramento della cauzione o, in subordine, a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto, inteso nel suo insieme dei rapporti d'appalto, locazione ed altro, unitariamente considerato, sarà risolto di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

Art. 14 - Controversie

In caso di controversia tra la ditta appaltatrice ed il Comune appaltante circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Verona.

Art. 15 - Adeguamento del corrispettivo

Il prezzo di aggiudicazione è soggetto a revisione periodica, a partire dal mese di gennaio 2023.

In mancanza dei costi standard si prenderà a riferimento la variazione Istat per famiglie di operai del mese di agosto rispetto al mese di agosto dell'anno precedente.

Resta intesa che qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge modificative e/o integrative di detta normativa, l'Amministrazione Comunale darà corso al conseguente adeguamento.

Art. 16 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta.

Art. 17 - Modifiche ed integrazioni del servizio

Il percorso teorico è quello di cui all'Allegato 1 al presente capitolato, mentre il numero delle giornate di servizio e gli orari, che sono previsioni di massima, sono basate sul calendario e sull'organizzazione dei corsi scolastici. Essi potranno subire variazioni in ragione di diversa organizzazione dell'orario o dei diversi servizi, anche scolastici, disposti dalla competente autorità o dal Comune, ovvero per la chiusura di scuole per qualsiasi ragione. Anche le ore e i chilometraggi rispettivamente indicati sono previsioni e vanno intesi in senso orientativo e di media statistica; essi potranno variare, comunque sempre nell'ambito di questa tipologia del servizio, secondo le esigenze organizzative, le richieste degli utenti e dei plessi scolastici da servire.

L'amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, nel caso si verificassero particolari situazioni non previste, quali una richiesta del servizio inferiore alla previsione, di modificare o eliminare alcuni percorsi con conseguente proporzionale diminuzione delle quantità dei servizi di cui al presente articolo e quindi dei compensi.

La ditta appaltatrice accetta che il servizio possa, per questa sua natura, subire variazioni quantitative anche rilevanti.

L'Ente appaltante avrà comunque la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l'esecuzione dei servizi anche in quantità maggiore rispetto a quella preventivata in sede di gara. In tale caso alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto un prezzo uguale a quello offerto in sede di gara, fatte salve eventuali revisioni prezzi.

Alla ditta saranno pagati esclusivamente i servizi autorizzati dal Comune ed effettivamente prestati.

Art. 18 - Titolarità dei servizi e trattamento dei dati personali

I servizi previsti dalla presente convenzione, ancorché gestiti dalla Ditta affidataria per conto del Comune sono servizi pubblici comunali.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità del servizio svolto per conto del Comune da parte della ditta aggiudicataria.

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 - Descrizione dei servizi

a) Trasporto scolastico

Il servizio prevede il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. Il servizio dovrà essere effettuato per tutti i giorni di attività previsti dal calendario scolastico, così verrà comunicato annualmente dall'Istituto Comprensivo di Sanguinetto.

La ditta dovrà mettere a disposizione del servizio un automezzo, la cui prima immatricolazione non sia antecedente il 1/01/2018 e con almeno 45 posti, escluso il conducente, con una dimensione massima di metri 9,00 le cui caratteristiche siano conformi alle norme vigenti, per il quale sarà rilasciata apposita licenza di noleggio in deroga per servizio scolastico.

Dovrà inoltre avere a disposizione un secondo automezzo di scorta con le stesse caratteristiche del primo.

Gli itinerari predisposti dall'Amministrazione Comunale, sono identificabili in linea generale nell'allegato 1.

L'allegato 1 contenente i percorsi che l'autobus dovrà effettuare è puramente indicativo ai fini di poter meglio formulare l'offerta.

I percorsi e gli orari definitivi verranno comunicati entro l'inizio dell'anno scolastico.

L'autobus dovrà arrivare con 5 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio e di fine delle lezioni di ciascuna scuola e a tal fine l'Amministrazione dovrà comunicare all'appaltatore gli orari esatti di inizio e di fine delle lezioni delle scuole, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

La ditta dovrà dichiarare di avere a disposizione una autorimessa entro 5 Km dalla sede comunale ed i km effettivi del percorso saranno conteggiati dall'ingresso nel territorio del comune di Sanguinetto.

b) Servizio di vigilanza sugli autobus

Il servizio prevede la vigilanza per le corse della scuola dell'Infanzia, su un autobus utilizzato per il servizio di trasporto degli stessi con personale qualificato a svolgere tale mansione, nonché l'eventuale estensione del servizio per le corse relative alla scuola Primaria e/o Secondaria, come da offerta tecnica presentata in sede di gara

La presenza dell'assistente dovrà assicurare:

- che la salita e la discesa degli alunni dall'automezzo avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
- che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico e consegnati alle insegnanti; in tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
- che il mezzo al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza del mezzo avvenga dopo che gli alunni siano all'interno dell'ambito scolastico;
- che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
- che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti al ritorno alla fermata o punto di raccolta per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti a bordo del mezzo con contestuale avviso telefonico (telefono in dotazione) ai genitori o loro delegati, al recapito comunicato; in caso di insuccesso, il minore deve essere condotto al termine del giro presso

l'Ufficio di Polizia Locale o presso la Stazione dei Carabinieri, dove i genitori dovranno andare a riprenderlo.

Per i percorsi nei quali non è prevista la presenza dell'assistente, le operazioni di controllo saranno assicurate dall'autista. E' possibile effettuare il trasporto scolastico di alunni diversamente abili che non necessitino di mezzi di trasporto speciali. In questi casi, solamente qualora se ne ravvisi la necessità e previa autorizzazione, è consentito l'accesso dell'accompagnatore di tali alunni al mezzo di trasporto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente il servizio di assistenza per il trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia; in tal caso dall'importo contrattuale verrà detratta la somma di € 350,00 mensili dall'imponibile (IVA esclusa), oltre agli eventuali adeguamenti contrattuali calcolati per il 2° e 3° anno di cui all'articolo 15, per ogni mese nel quale il servizio venga svolto dal Comune. Nei mesi di luglio e agosto l'imponibile contrattuale dovrà essere ridotto, solo nel caso in cui il Comune abbia garantito il servizio fino alla fine dell'anno scolastico precedente e garantisca di riprenderlo nell'anno successivo.

c) Trasporto per attività didattiche

Il servizio prevede inoltre il trasporto per le uscite didattiche e ricreative ad iniziativa degli Istituti Scolastici durante il normale orario di lezione (visite nel Comune, spostamenti da una Scuola all'altra, rappresentazioni nel teatro comunale, uscite nei Comuni limitrofi fino ad un massimo di percorrenza di 45 Km andata e 45 Km ritorno) nel limite di 500 Km annui, oltre alla eventuale quota aggiuntiva offerta in gara ed oggetto di valutazione quale elemento costituente l'offerta tecnica.

Trattandosi di percorsi brevi e da effettuarsi durante il normale orario delle lezioni, della durata massima giornaliera indicativamente prevista con partenza dalle ore 9.00 e con rientro entro le ore 12.15, il conteggio dei chilometri sarà effettuato sull'itinerario più breve effettivo (di andata e ritorno).

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, operazioni per le quali il Comune declina fin d'ora ogni responsabilità.

L'Istituto Comprensivo dovrà inviare comunicazione delle date, dei percorsi e del numero dei partecipanti delle varie uscite programmate, almeno una settimana prima.

Art. 20 - Caratteristiche dei mezzi e standard minimi di qualità del servizio

Al servizio di che trattasi dovrà adibirsi un autobus efficiente, decoroso, integro nella carrozzeria e negli interni, tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, regolarmente collaudati ed omologati per il servizio stesso, con numero di posti a sedere non inferiore a 45.

La prima immatricolazione di tali mezzi **non** dovrà essere antecedente alla data del 01.01.2018

L'autobus dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e rispondere alle norme dettate dal decreto ministeriale 18.04.1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus", dalla Circolare 14.04.1997, n. 248, e dal Decreto Ministeriale 20.12.1991, n. 448 e dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel nuovo codice della strada, nel D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i.; in particolare dovranno essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi.

La ditta dovrà rispettare gli orari di partenza e di arrivo, i percorsi, le fermate e tutte le indicazioni

fornite dall'ufficio competente.

Il mezzo dovrà essere contraddistinto con la scritta "trasporto scolastico". I conducenti dovranno essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio (patente di tipo D, KD CQC, ecc.). Tali standard sono da considerarsi minimi.

Art. 21 - Elenchi degli utenti

Le iscrizioni degli alunni saranno effettuate dai genitori tramite portale Dedalo, messo a disposizione del Comune di Sanguinetto e gli elenchi saranno consultabili direttamente dalla ditta, attraverso un accesso personalizzato intestato alla ditta.

La ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, escluso il personale incaricato dell'accompagnamento e le eventuali persone autorizzate dal Comune nell'ambito dei servizi scolastici e sociali. La ditta ha l'obbligo di verificare gli elenchi degli utenti e di segnalare eventuali anomalie (eventuali persone non iscritte, utenti che arrecano disturbo, ecc.) all'Ufficio Servizi Scolastici, che potrà dare disposizioni finalizzate alla sospensione del servizio nei confronti di alcuni utenti.

Art. 22 - Inizio dei servizi

La ditta si impegna ad iniziare il servizio di trasporto scolastico a partire dal primo giorno di scuola indicato dagli Istituti Scolastici. La data di inizio dell'anno scolastico verrà comunicata in via telematica dall'Ufficio Servizi Scolastici. Si impegna altresì a svolgere il servizio previsto secondo le date, le indicazioni e le modalità di volta in volta segnalate per iscritto dall'Ufficio Servizi Scolastici o dall'Istituzione Scolastica, comprese eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi, consultazioni elettorali o altro) non appena ne venga a conoscenza.

Art. 23 - Continuità del servizio

Il servizio di trasporto scolastico viene richiesto secondo il calendario scolastico degli Istituti scolastici serviti con l'esclusione dei giorni che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione.

Gli altri servizi dovranno essere effettuati secondo le date di programmazione delle attività.

In caso di sciopero o assemblea programmata del personale delle scuole o per altre cause che comportino una modifica temporanea dell'orario di inizio o termine delle lezioni per tutte o solo per alcune classi, la ditta dovrà essere preavvertita quanto prima, circa le variazioni di orario.

Qualora la sospensione del servizio di trasporto sia stata comunicata all'Impresa entro le ore 14,00 del giorno precedente, anche a mezzo fax, nessun risarcimento potrà essere richiesto dall'Impresa.

La ditta, su richiesta dell'amministrazione, dovrà effettuare i trasporti sia all'ora normale che all'ora indicata nella variazione senza ulteriori oneri a carico dell'Ente ad eccezione delle variazioni che comportano un aumento dei chilometri concordati giornalieri.

Per scioperi del personale dipendente della ditta, la ditta stessa dovrà darne comunicazione al Comune appaltante con un preavviso di almeno 48 ore, impegnandosi, comunque, a ricercare soluzioni alternative per poter garantire il servizio. In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte.

In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (guasto degli autobus) o di eventi accidentali tali da impedire l'esecuzione dei servizi nei tempi ed orari previsti, la ditta dovrà avvisare tempestivamente l'Ufficio Istruzione. Dovranno comunque essere garantiti gli eventuali successivi trasporti della giornata.

L'emergenza dovrà essere limitata a 2 giorni al massimo nel corso di un anno solare. Superato tale limite saranno applicate le penalità di cui agli artt. 9 e 12 del presente Capitolato.

Art. 24 - Ritardi o interruzioni nei servizi

In caso di calamità naturali, inondazioni, frane, nevicate, impraticabilità delle strade, blocchi stradali non programmati ed altre cause di forza maggiore, non imputabili alla ditta non potrà essere addebitata alcuna penalità per il ritardo o l'impossibilità di effettuare il servizio. La ditta dovrà comunque documentare le cause di forza maggiore che hanno provocato il ritardo e garantire l'effettuazione dei servizi nei modi e nei migliori tempi possibili.

Art. 25 - Variazioni di percorsi e soppressione di linee

È vietato anticipare o posticipare le fermate di oltre cinque minuti dall'orario concordato ovvero effettuare fermate non concordate.

La ditta concessionaria, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con l'Amministrazione Comunale e si atterrà scrupolosamente agli accordi stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da organismi scolastici, Enti o da genitori, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dell'art. 19 del presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva, qualora riscontrasse la necessità per un miglior servizio in relazione alle esigenze dell'utenza o degli Istituti Scolastici, di effettuare variazioni di percorso ed orario.

L'Amministrazione si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di modificare e revocare, i percorsi affidati, anche a servizio già attivato e previa comunicazione scritta, nel caso in cui le richieste di trasporto scolastico fossero insufficienti a giustificare l'esistenza di uno o più percorsi.

La soppressione dei servizi di trasporto scolastico in tutto o in parte per giustificato motivo, con la conseguente interruzione e/o riduzione dell'incarico, non costituisce motivo di risarcimento per danni o mancato guadagno da parte della ditta.

Art. 26 - Iscrizioni

Le iscrizioni degli alunni saranno effettuate dai genitori tramite portale Dedalo, messo a disposizione del Comune di Sanguinetto e gli elenchi saranno consultabili direttamente dalla ditta, attraverso un accesso personalizzato intestato alla ditta.

Per le richieste di trasporti per attività didattiche, organizzate dall'Istituto Comprensivo per le scuole di Sanguinetto, l'Istituto Comprensivo provvederà ad inviare comunicazione direttamente alla ditta, oltre a trasmettere copia anche all'ufficio servizi scolastici del Comune di Sanguinetto.

Art. 27 - Autorizzazioni

La ditta dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato d'appalto.

Art. 28 - Personale

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi in possesso di tutte le caratteristiche di idoneità necessarie per la conduzione dei mezzi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza. In particolare il personale addetto alla guida dovrà essere in possesso di patente di guida di tipo D e Certificato di abilitazione professionale (KD, CQC) rilasciato dalla Motorizzazione civile.

L'esecuzione del servizio dovrà essere svolto da personale alle dipendenze della Ditta che sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale ai servizi prestati.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso di un linguaggio volgare, coercizioni psicologiche, uso

del telefono personale per motivi non di emergenza o legati al servizio) segnalata all'Amministrazione e da questa accertato, l'Amministrazione, qualora la fattispecie non rientri in uno dei casi sanzionati dal codice penale o da altre norme, potrà applicare le penalità di cui agli artt. 9 e 12 del presente Capitolato. L'Amministrazione potrà pretendere la sostituzione del personale impiegato che non osservi un contegno corretto nei confronti degli utenti del servizio. Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga della Ditta, ad eccezione di quello utilizzato per attività subappaltata che dovrà essere iscritto al libro paga della Ditta subappaltatrice, e di quello utilizzato per la vigilanza sugli autobus che dovrà essere iscritto a libro paga della ditta a cui l'aggiudicatario richiederà il personale di vigilanza, qualora lo stesso non fosse alle proprie dipendenze.

In tal caso il personale di vigilanza, per il quale l'appaltatore è responsabile, dovrà uniformarsi ai doveri e comportamenti sopra indicati.

Art. 29 - Vestiario e distintivo di riconoscimento

I conducenti dovranno vestire in maniera decorosa e dovranno essere muniti di distintivo riportante le generalità dell'autista e della ditta.

Il personale di vigilanza dovrà vestire in maniera decorosa e dovranno essere muniti di distintivo riportante le generalità della persona.

Art. 30 - Comunicazione organico addetti

E' onere della Ditta fornire all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale addetto al servizio e dotare i conducenti di telefono cellulare, il cui numero verrà comunicato all'Ufficio Servizi Scolastici per eventuali comunicazioni urgenti relative ai servizi.

Art. 31 - Direzione del servizio

Il servizio deve essere eseguito sotto la direzione di un Direttore, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ufficio Servizi Scolastici entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio. Il Direttore deve mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti dal Comune al controllo dell'andamento del servizio. In caso di assenza o impedimento del Direttore (ferie, malattia, ecc.), la ditta deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore e darne comunicazione al Comune.

Art. 32 - Rispetto delle normative vigenti

La Ditta deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. La Ditta deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, e di ogni altra legge in materia di previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti. La Ditta deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Art. 33 - Applicazioni contrattuali

La Ditta deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali. La Ditta è tenuta altresì a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. La Ditta dovrà garantire l'adempimento di tali

obblighi anche per le eventuali Imprese subappaltatrici, fornendo il DURC secondo le modalità e la tempistica prevista dalla normativa vigente. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a carico della Ditta.

Art. 34 - Manutenzioni autoveicoli e altri oneri a carico della Ditta

Sono a carico della Ditta Appaltatrice e compresi nel prezzo dell'appalto, i seguenti oneri:

1. spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
2. spese per l'assistenza e vigilanza durante il trasporto svolto da personale qualificato allo scopo;
3. acquisto, manutenzione, riparazione e ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi i consumi e le revisioni periodiche;
4. pulizia dei mezzi con lavaggio periodico sia interno che esterno e comunque quando le condizioni meteorologiche lo rendano necessario
5. spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario al ricovero dei mezzi;
6. imposte e tasse;
7. danni a terzi o al Comune, causati dal personale o dai mezzi della Ditta Appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio;
8. danni causati dagli utenti e, in genere, da terzi;
9. spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto ivi compresa la registrazione;
10. spese di accesso dalla sede dell'azienda al luogo di partenza dell'autolinea e viceversa;
11. spese non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio, ad eccezione dell'IVA che rimane a carico del Comune.

Art. 35 - Controllo del Comune

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sui percorsi effettuati dalla ditta, sugli utenti trasportati, sul personale, ai mezzi di trasporto per verificare se l'esercizio è conforme all'appalto, in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge e quelle previste dal precedente art. 12.

Potranno essere attivate, in collaborazione con la Ditta, forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio.

Art. 36 - Organismi preposti al controllo

Gli organismi preposti al controllo sono:

- i funzionari dell'Ufficio Servizi Scolastici del Comune;
- i funzionari della Polizia Municipale del Comune;
- altri soggetti pubblici o privati nominati per iscritto dall'Amministrazione comunale.

Art. 37 - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo alla Ditta al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalle seguenti normative in materia: "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs n. 81 del 9/04/2008 – T.U.S.L. e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38 Disposizioni in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari

La ditta dovrà attenersi alle disposizioni di cui alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136, pubblicata in G.U. n. 196 del 23.08.2010, così come modificata con D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010 ed operante, ai sensi dell'art. 3, per gli appalti, i subappalti, i subcontratti, le concessioni di

finanziamenti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; in particolare, dovrà istituire, se non già istituiti, conti correnti, bancari o postali, dedicati ai flussi finanziari relativi alla commessa pubblica, e dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi in merito ad osservare le disposizioni della richiamata legge n. 136/2010 per tutta la durata del contratto;

La Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione ovvero dal termine di cui all'art.3, comma 7, Legge 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario (o del conto corrente postale) dedicato ai flussi finanziari relativi alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, per tutta la durata del contratto;

in caso di subappalto relativo alla commessa pubblica in oggetto, la sopraindicata Ditta dovrà produrre a questa Amministrazione appaltante copia del contratto di subappalto da cui risulti, a pena di nullità assoluta, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 da parte dei subappaltatori e dei subcontraenti;

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta appaltatrice, fornitrice di beni o servizi, sarà liquidato mediante bonifico bancario recante il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla suddetta fornitura di beni o servizi.

Costituisce causa di risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'inosservanza alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla commessa pubblica in oggetto.

Art. 39 - Richiamo alla legge ed altre norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando e nel disciplinare di gara.

ALLEGATI

E' allegato al presente Capitolato Speciale, divenendone parte integrante e sostanziale il seguente allegato tecnico:

Allegato 1) - Mappa Comune di Sanguinetto e itinerari presunti con gli alunni iscritti per l'anno 2020/2021 ed orari stabiliti per lo stesso anno

